

COMUNICAZIONE N. 72

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

Resp. Proced.: Dr.ssa C. D'Addio

Resp. Istrut.: Dr.ssa L.R. Di Adamo

OGGETTO: Integrazione - Verifica
inadempimenti fiscali nei confronti
dei pagamenti ai professionisti

Ad integrazione e a parziale rettifica della Comunicazione n.70/2026, si comunica che con la legge di conversione n. 88 del 22 maggio 2026 del D.L. 38/2026, il legislatore è intervenuto parificando le regole d'importo debitorio a quelle delle aziende.

Ne consegue che, per i pagamenti ai professionisti (soggetti titolari di partita IVA) **a partire dal 15 giugno 2026**, il blocco del corrispettivo da parte della pubblica amministrazione scatterà solo **se l'inadempimento fiscale complessivo a carico del lavoratore autonomo raggiunge o supera la soglia di 5.000 euro di debito**.

Se dalla verifica telematica l'OMCeO rileva che il professionista ha un debito erariale a ruolo pari o superiore a 5.000 euro, la norma prevede un'azione diretta e immediata: **le amministrazioni "sono tenute a procedere, direttamente in base all'esito della verifica", a decurtare la parcella e riversare il corrispettivo in due precise direzioni:**

- **in favore dell'agente della riscossione**, fino a concorrenza dell'intero debito risultante dalla verifica telematica;
- **in favore del beneficiario (il professionista)**, pagando esclusivamente nei limiti delle somme che eventualmente eccedono l'ammontare del predetto debito fiscale.

Il D.L. 38/2026 è intervenuto esclusivamente sulla soglia del debito fiscale che innesca il blocco, ma ha tralasciato la prima parte del comma 1-ter. Rimane quindi intatta la previsione per cui **le pubbliche amministrazioni devono avviare la verifica telematica per le parcelle dei**

professionisti “anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro”.

Quindi, per il professionista, il controllo scatta in ogni caso, indipendentemente dall’importo da incassare.

Ad esempio, l’OMCeO dovrà, prima di procedere al pagamento di una parcella di modico importo, ad esempio di 500 euro, verificare l’esistenza di un debito fiscale o erariale. Se dalla verifica dovesse emergere che il professionista presenta un debito di 3.000 euro, l’OMCeO, poiché il debito non raggiunge la nuova soglia minima di 5.000 euro prescritta dal D.L. 38/2026 per poter azionare il blocco, potrà procedere al pagamento della parcella.

Per quanto attiene il funzionamento del “Servizio di verifica inadempimenti” presente sul portale “Acquisti in rete”, si consiglia di prendere visione degli allegati 1 e 2.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

ALLEGATI 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005